



COMUNE di LAURITO
Provincia di Salerno

ORDINANZA SINDACALE

n. 15 DEL 08/03/2020

OGGETTO: Misure precauzionali contro la diffusione del covid-19 (Coronavirus)- Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 -- REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE ARTERIE COMUNALI – DIVIETI E LIMITAZIONI.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», applicabili sull'intero

territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto Presidente del Consiglio 22.03.2020 che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

Visto il decreto Presidente del Consiglio del 1 aprile 2020 che proroga i provvedimenti restrittivi al 13 aprile 2020

CONSIDERATO altresì che l'Organizzazione Mondiale della Sanità qualche giorno fa ha riconosciuto che la diffusione e il contagio COVID-19 al di fuori della Cina è aumentato e coinvolge tutti numerosi stati dichiarando il contagio come una pandemia;

CONSIDERATO che in sede Centro Operativo Comunale è stata rilevata l'opportunità di procedere a alla regolamentazione di ulteriori misure di restrizione degli accessi sul territorio Comunale ponendo particolare attenzione ai potenziali vettori di Contagio, a titolo esemplificativo (Corrieri, fornitori ecc.) in transito sul territorio comunale al fine di predisporre le opportune misure di contenimento e di contrasto alla diffusione del contagio atteso il rapido evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sia sul territorio regionale che provinciale;

TENUTO CONTO di dover garantire comunque gli spostamenti così come previsto dalle disposizioni Nazionali e Regionali vigenti limitando al massimo i rischi di potenziale contagio;

CONSIDERATO che l'età media della popolazione residente e la particolare vulnerabilità di determinate fasce di popolazione residente e il rischio che il contagio possa essere veicolato anche da soggetti asintomatici richiede l'adozione misure volte a scongiurare situazioni, episodi ed occasioni di contagio da parte di soggetti provenienti da altri comuni;

RITENUTO che la descritta situazione impone di adottare misure aggiuntive rispetto a quelle vigenti volte ad evitare il più possibile episodi ed occasioni di contagio, tenuto conto delle gravissime ed irreparabili conseguenze collegate all'eventuale ulteriore incremento delle positività al virus e del concreto rischio di paralisi dell'assistenza agli ammalati per insufficienza di strutture e strumentazioni, idonee, allo stato, a fronteggiare un aggravio dell'emergenza già in essere, stante la crescita esponenziale della curva di contagio, scientificamente attestata con riferimento ai territori nei quali i focolai si sono registrati antecedentemente;

VALUTATA

L'ESIGENZA, pertanto, di intervenire a migliore precisazione delle misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l'emergenza sanitaria che si sta determinando, anche al fine di regolare l'ambito di assistenza territoriale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

DI ISTITUIRE nuova regolamentazione della circolazione delle strade interne comunali, al fine di monitorare, controllare e limitare gli ingressi al Comune anche con barriere chiuse amovibili, al fine di ridurre drasticamente all'interno del territorio del Comune di Laurito ogni opportunità di socializzazione e limitare al massimo la mobilità delle persone residenti, nonché al fine di indentificare i soggetti che contravvengono a quanto disposto dai vari DPCM emessi finalizzati alla limitazione della circolazione personale di tutti i cittadini anche eventualmente illecitamente provenienti da altri comuni, ciò con l'intento di fronteggiare l'emergenza sanitaria che si sta determinando, arginando l'epidemia;

RITENUTO, pertanto, opportuno, vista la straordinaria necessità ed urgenza, adottare in via cautelativa e a tutela della salute pubblica, apposita ordinanza sindacale;

VISTA la legge 23.12.1978 n. 833 art. 32;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 art. 117;

VISTO l'art. 50, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

RITENUTO

che le situazioni fin qui esposte e motivate integrino delle azioni di eccezionalità ed urgenza ai fini della tutela della salute pubblica; che le strade cittadine interessate dalle limitazioni o divieti di accesso alla circolazione stradale sono:

1. STRADA VICINALE DEI MASCERI

RITENUTO

altresi di dover, al fine di correttamente applicare le norme di circolazione e dover meglio disciplinare, ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285, la regolamentazione della sosta e del transito veicolare nelle vie interessate dalla presente Ordinanza;

VISTO il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;

ORDINA

Per le motivazioni suindicate che qui si intendono integralmente riportate.

L'istituzione del Divieto di transito temporaneo agli autoveicoli, anche mediante apposizione di idonee barriere segnalate con dispositivi previsti dal C.d.s., dal giorno **09/04/2020** sino a cessata emergenza sanitaria, nelle strade sotto indicate:

1. STRADA VICINALE DEI MASCERI

DISPONE

1. in caso venisse ritenuto necessario ed opportuno, il Comando di Polizia Municipale, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, potrà consentire deroghe ai citati

provvedimenti di viabilità, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione della circolazione stradale. In particolare potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e adottare diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, compreso ulteriori provvedimenti di

chiusura al traffico veicolare nelle vie limitrofe, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

2. che le forze di polizia, ciascuno per le proprie competenze, sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.

3. che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale;

4. che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza vengano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, previste dalla normativa vigente per finalità connesse alla gestione dell'emergenza COVID 2019.

4. la trasmissione della presente ordinanza a mezzo PEC:

- Prefettura di Salerno;
- Polizia Municipale - Sede
- Locale Stazione dei Carabinieri di Laurito

AVVERTE

- che la presente ordinanza ha decorrenza **09 aprile 2020 e fino al 13 aprile 2020**, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- che salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.
- Che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

IL SINDACO

avv. Vincenzo SPERANZA

